

AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI
14 febbraio 2020

Alle aziende associate

**RITENUTE NEGLI APPALTI:
MORATORIA SULLE SANZIONI FINO AL 30 APRILE 2019**

Facciamo seguito alle nostre circolari n. 201/2019, n. 220/2019 e n. 47/2020, per segnalare come l’Agenzia delle Entrate sia intervenuta, con propria circolare 1/E 2020 del 12-02-2020, sul contestatissimo articolo 4 del DL fiscale (DL n. 124/2019) in materia di verifiche sulle ritenute fiscali negli appalti privati.

La circolare inquadra innanzitutto gli obiettivi che si pone la nuova normativa: contrastare le molte anomalie che oggi si verificano nel pagamento delle ritenute e individua i settori più interessati dai nuovi adempimenti: logistica, servizi alle imprese, alimentare e meccanica. Tutti settori caratterizzati da un utilizzo consistente di manodopera.

La circolare 1/E 2020 ha in sintesi l’obiettivo di rispondere ai dubbi degli operatori in vista del nuovo adempimento, la cui prima applicazione è formalmente fissata per lunedì 17 febbraio, quando saranno pagate le ritenute relative a gennaio.

Secondo la nuova procedura introdotta dall’art. 4 del DL fiscale, i nuovi obblighi riguarderanno unicamente i committenti residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato che:

- affidano il compimento di un’opera o più opere o di uno o più servizi **di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000 ad un’impresa;**
- tramite contratti di **appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati;**
- caratterizzati da **prevalente utilizzo di manodopera** presso le **sedi di attività del committente;**
- con **l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo** o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Ambito di esclusioni

La circolare esclude dall’applicazione della nuova normativa i condomini e gli enti commerciali pubblici e privati (relativamente alle attività istituzionali). Sono esclusi i contratti d’opera stipulati con esercenti arti e professioni ed i contratti di somministrazione di lavoro (vi rientrano tutte le ipotesi di somministrazione illecita di manodopera).

Verifica della soglia dei 200.000 euro

Chiarimenti la circolare li fornisce anche sulle modalità di calcolo del corrispettivo per verificare il superamento della soglia minima di 200.000 euro prevista dalla legge, confermandosi che dovranno essere computati tutti i contratti in corso in un determinato anno solare con lo stesso prestatore mentre, per i contratti di durata di 12 mesi o ultrannuale si dovrà operare all'interno del singolo anno solare un calcolo *pro-rata temporis* su base mensile (ovvero in dodicesimi).

Rispettando alcuni presupposti indicati dalla legge, sarà possibile richiedere il Durf, il nuovo certificato di regolarità fiscale (si veda la nostra circolare n. 47/2020).

Il concetto di “prevalente utilizzo di manodopera

La circolare stabilisce che il concetto di prevalenza dell'utilizzo di manodopera, andrà misurato tramite il calcolo di un rapporto tra (al numeratore) l'importo della retribuzione lorda dei lavoratori dell'appaltatore (sia dipendenti che assimilati) impiegati nel servizio reso al committente e (al denominatore) il totale complessivo del corrispettivo contrattualmente previsto. Se dal risultato di tale rapporto scaturirà il superamento della percentuale del 50%, scatterà quella nozione di “prevalenza” propedeutica ad azionare il controllo del committente.

Sedi di attività del committente

Per l'Agenzia delle Entrate devono essere considerate tali tutti i luoghi nei quali il committente opera, comprese le sedi di rappresentanza, i terreni delle imprese agricole, i cantieri, le piattaforme.

Beni strumentali di proprietà del committente

Come noto, il prevalente utilizzo della manodopera presso le sedi del committente, deve altresì avvenire con l'utilizzo di “beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma”. Al riguardo viene nella circolare confermato che la riconducibilità dei beni strumentali ai committenti, potrà avvenire a qualunque titolo giuridico, quindi sia come proprietà, possesso o semplice detenzione del bene.

Occorre inoltre notare che, qualora i lavoratori utilizzino i beni strumentali riconducibili agli appaltatori, subappaltatori, agli affidatari o agli altri soggetti che hanno rapporti negoziali comunque denominati necessari per l'esecuzione della specifica opera commissionata, l'occasionale utilizzo di beni strumentali riconducibili al committente, o l'utilizzo di beni strumentali del committente non indispensabili per l'esecuzione dell'opera o del servizio, non comporteranno l'applicabilità degli obblighi di controllo.

Divieto di compensazione

Viene confermato che, per il versamento delle ritenute dovute, un appaltatore non virtuoso e privo di fedeltà fiscale certificata dal nuovo Durf, non potrà effettuare compensazioni con propri crediti d'imposta, ad eccezione di quelli maturati quale sostituto d'imposta, i cui

www.confapiemilia.it – info@confapiemilia.it

BOLOGNA
MODENA
PARMA
REGGIO EMILIA

Via di Corticella, 184/10 - 40128 Bologna
Via Pier Paolo Pasolini, 15 - 41123 Modena
Via Toscana 45/1 – 43123 Parma
Via Brodolini, 3 - 42124 Reggio Emilia

Tel +39 051 6388666 - fax +39 051 327861
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812
Tel +39 059 894811 – fax +39 059 894812
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812

codici tributo per il loro utilizzo in F24, sono elencati in un'apposita tabella contenuta nella circolare stessa.

Controlli che deve effettuare il committente sulla catena degli appalti

Nella circolare sono stati forniti anche chiarimenti in ordine al livello di incisività dei controlli che il committente, in presenza dei presupposti di legge, dovrà operare sulla ditta appaltatrice onerata dall'obbligo di comunicazione dei dati relativi alle ore lavorate, ai lavoratori impiegati ecc.

In sostanza, il controllo del committente non si potrà limitare ad un controllo cartolare e solo formale, ma dovrà spingersi nell'effettuazione di un vero e proprio controllo di merito e di tipo sostanziale. Il controllo quindi dovrà concentrarsi anche su una valutazione finalizzata a verificare la coerenza tra l'ammontare delle retribuzioni e gli elementi noti pubblicamente disponibili (ad esempio i contenuti dei contratti collettivi), nonché sull'effettiva presenza dei lavoratori presso la sede del committente. Il controllo dovrà altresì monitorare che le ritenute fiscali per ciascun lavoratore, non siano "manifestamente incongrue" rispetto all'ammontare della relativa retribuzione corrisposta, cosicché, in caso di ritenute fiscali difformi rispetto alla retribuzione imponibile ai fini fiscali, il committente sarà tenuto a richiedere le relative motivazioni agli affidatari, che saranno tenuti a rispondere.

Le ritenute fiscali versate non saranno comunque considerate manifestamente incongrue allorché siano superiori al 15% della retribuzione imponibile ai fini fiscali.

Moratoria sanzionatoria fino al 30 aprile 2020

Il passaggio più interessante della circolare è tuttavia alla fine ove si afferma (con un passaggio che lascia per la verità qualche dubbio interpretativo per la sua formulazione) che, nel caso in cui, nei primi mesi di applicazione della norma (ed in ogni caso non oltre il 30-04-2020) l'appaltatore abbia correttamente determinato ed effettuato i versamenti delle ritenute fiscali, senza usare per ciascun committente deleghe distinte, al committente non sarà contestata la violazione ex art. 4 e non saranno quindi applicate le nuove sanzioni. Resta da capire se, da maggio, il sistema di committenti e imprese sarà in grado di applicare il complesso meccanismo.

Allegato: circolare Agenzia delle Entrate 1/E del 12 febbraio 2020

Per ulteriori informazioni: AREA LAVORO-RELAZIONI SINDACALI
Tel. 059-894811 – f.vecchi@confapiemilia.it;

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia

